


**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 febbraio 2026 ha concluso l'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento interno, dell'atto n. 130 (Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)).

La III Commissione nella seduta del 28 gennaio 2026 ha approvato gli emendamenti e gli articoli emendati e ha votato all'unanimità la richiesta al Servizio competente dell'Assemblea legislativa di verificare le relazioni tecniche degli emendamenti di iniziativa consiliare anche ai fini dell'eventuale aggiornamento della relazione tecnica all'atto ai sensi dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. 13/2000.

La III Commissione nella seduta del 4 febbraio 2026:


- ha preso atto della nota prot. 20260001090 del 4 febbraio 2026, a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. dell'Assemblea legislativa, con la quale ha trasmesso l'integrazione alle relazioni tecniche agli emendamenti di iniziativa consiliare, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. 13/2000, dalla quale risulta altresì che la relazione



tecnica all'atto n. 130 non necessita di ulteriori aggiornamenti, in quanto si intende integrata dalle relazioni tecniche agli emendamenti di iniziativa consilare approvati come integrate dall'Allegato 1;

- ha deliberato a maggioranza con 5 voti favorevoli dei Consiglieri: Luca Simonetti, Stefano Lisci, Fabrizio Ricci, Maria Grazia Proietti, Bianca Maria Tagliaferri, e 2 voti contrari dei Consiglieri Matteo Giambartolomei e Eleonora Pace, l'atto n. 130/BIS, recante il seguente titolo "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", composto da n. 17 articoli, unitamente alla Relazione tecnica a corredo dell'atto n. 130 così come emendato;
- ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Consigliere Fabrizio Ricci e per la minoranza il Consigliere Matteo Giambartolomei.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 aprile 2025 e assegnato alla III Commissione Consiliare permanente in sede referente in data 14 aprile 2025 con nota prot. 20250003858 (ATTO N. 130);

PRESO ATTO del parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso sull'atto con deliberazione n. 3 del 3 marzo 2025;

ATTESO che sull'atto, in data 3 luglio 2025, è stata svolta un'audizione con i soggetti interessati individuati dalla Commissione;

ESAMINATE le proposte di emendamento presentate dall'Assessore competente (prot. n. 20250009143 del 29/10/2025) e dai Consiglieri regionali (prot. 20250009478 del 10/11/2025 e prot. n. 20260000507 del 19/01/2026) presentate in III Commissione;


CONSIDERATO che i sopracitati emendamenti sono stati approvati nella seduta del 28 gennaio 2026;

CONSIDERATO altresì che la Commissione, nel corso dell'istruttoria svolta sul disegno di legge originale, sul quale il CAL si era già espresso, ha apportato modificazioni ampie e sostanziali, la stessa ha deciso di richiedere al CAL nuovo parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, sul nuovo testo formulato dalla Commissione, con propria deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2026;

PRESO ATTO che la III Commissione nella seduta del 28 gennaio 2026 ha approvato gli emendamenti e gli articoli emendati e ha votato all'unanimità la richiesta al Servizio competente dell'Assemblea legislativa di verificare le relazioni tecniche degli emendamenti di iniziativa consiliare anche ai fini dell'eventuale aggiornamento della relazione tecnica all'atto ai sensi dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. 13/2000.

PRESO ATTO altresì della nota prot. 20260001090 del 4 febbraio 2026, a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. dell'Assemblea legislativa, con la quale ha trasmesso l'integrazione alle relazioni tecniche agli emendamenti di iniziativa consiliare, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r.



13/2000, dalla quale risulta altresì che la relazione tecnica all'atto n. 130 non necessita di ulteriori aggiornamenti, in quanto si intende integrata dalle relazioni tecniche agli emendamenti di iniziativa consilare approvati come integrate dall'Allegato 1;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante il seguente titolo: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", composto da n. 17 articoli deliberati dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 febbraio 2026 (Atto N. 130/BIS), unitamente alla relazione tecnica a corredo dell'atto n. 130 così come emendato;

CONSIDERATO altresì che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal Consigliere di maggioranza Fabrizio Ricci e dal Consigliere di minoranza Matteo Giambartolomei (ATTO N. 130 BIS);

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato)


VISTA la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale);

VISTA la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini);

VISTA la legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno;




con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", composta di n. 17 articoli nel testo che segue:




Atto n. 130 DDL di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
	Art. 1 (Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)
	1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è inserita la seguente: <i>“e-bis) a promuovere protocolli di intesa con i Comuni, l’ATER regionale di cui al comma 5, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli Enti del Terzo Settore, finalizzati al supporto abitativo, all’inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio;”.</i>
Art. 4 (Modificazioni all’articolo 20 della l.r. 23/2003)	Art. 2 (Modificazioni all’articolo 20 della l.r. 23/2003)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “dodici”	1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 23/2003, le parole: “da almeno ventiquattro mesi consecutivi ” sono soppresse.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 23/2003 è abrogata.	2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: <i>“c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per le quali non sia stata interamente eseguita la pena, per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non</i>




	<p><i>inferiore a sette anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.”.</i></p>
	<p>3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>al comma 2, lettere a) e b)</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>al comma 2, lettera b)</i>”.</p>
<p>Art. 2 (Modificazione all'articolo 20 bis, della l.r. 23/2003)</p>	<p>Art. 3 (Modificazione all'articolo 20 bis, della l.r. 23/2003)</p>
<p>1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 20 bis della l.r. 23/2003, le parole: “<i>o all'estero</i>” e “<i>in cui risiedono i figli</i>” sono soppresse.</p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 20 bis della l.r. 23/2003, le parole: “<i>o all'estero</i>” e le parole: “<i>in cui risiedono i figli</i>” sono soppresse.</p>
<p>Art. 3 (Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 23/2003)</p>	<p>Art. 4 (Modificazioni e integrazione all'articolo 29 della l.r. 23/2003)</p>
<p>1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>cinque anni consecutivi</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>dodici mesi consecutivi e nel territorio comunale da almeno sei mesi consecutivi precedenti la data di emanazione del bando</i>”.</p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi</i>” sono soppresse.</p>
<p>2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogata.</p>	<p>Idem</p>
<p>3. Alla fine della lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>alla data di emanazione del bando</i>”.</p>	<p>3. Alla lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, dopo le parole: “<i>della domanda</i>” sono aggiunte le seguenti: “<i>ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)</i>”.</p>
<p>4. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c)</i>” e”, sono sostituite dalle seguenti: “<i>di cui all'articolo</i>”.</p>	<p>4. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d-ter), nonché quelli di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.”.</i></p>




	<p>Art. 5 (Modificazione all'articolo 29-ter della l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter della l.r. 23/2003, le parole: “, di età non superiore a quattro anni” sono soppresse.”.</p>
<p>Art. 4. (Modificazione all'articolo 31 della l.r. 23/2003)</p>	<p>Art. 6 (Modificazioni e integrazione all'articolo 31 della l.r. 23/2003)</p>
<p>1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole: “e di minori superiori ai dieci anni” sono soppresse.</p>	<p>1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori e di anziani di età superiore ai sessantacinque anni: – punti da 1 a 4;”.</p>
	<p>2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è inserita la seguente:</p> <p>“b-bis) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;”.</p>
	<p>3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore ai sessantacinque anni, da persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;”.</p>
	<p>Art. 7 (Modificazione all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003)</p>




	<p>1. Al comma 2 dell'articolo 31-bis della l.r. 23/2003, la parola: “preferibilmente” è soppressa.</p>
	<p>Art. 8 (Modificazioni all'articolo 32 della l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, il periodo: “<i>Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese della manutenzione, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità</i>” è sostituito dal seguente: “<i>Detti alloggi possono essere oggetto di interventi di autorecupero secondo le modalità di cui all'articolo 32.1</i>”.</p>
	<p>2. Il comma 1-ter dell'articolo 32 della l.r. 23/2003 è abrogato.</p>
	<p>Art. 9 (Integrazione alla l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 32.1 (Interventi di autorecupero)</p>
	<p>1. <i>Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di ERS, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.</i></p>
	<p>2. <i>Gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione sono comunicati dall'ATER regionale ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 32 e gli interventi indispensabili previsti dalla medesima disposizione sono individuati secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui al comma 6, dando priorità a quelli di lieve entità.</i></p>




	<p><i>3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati, previa stipula di apposita convenzione che disciplina i rapporti tra l'ATER regionale e l'assegnatario, individuando i lavori da eseguire, il relativo costo e la documentazione necessaria per la regolarità dei pagamenti e il loro tracciamento, nonché le necessarie attestazioni di conformità richieste dalla legge. L'assegnatario si impegna ad anticipare le spese degli interventi autorizzati e definiti nella convenzione medesima.</i></p>
	<p><i>4. L'ATER regionale controlla, anche in corso d'opera, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti, e che i costi documentati siano congruenti con quelli preventivati ed autorizzati. A seguito della regolarità del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti mediante detrazioni sul canone di locazione.</i></p>
	<p><i>5. Gli interventi di autorecupero di cui al presente articolo possono riguardare anche gli alloggi già assegnati, non rientranti nei casi di alloggi non assegnabili di cui al comma 2, ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi.</i></p>
	<p><i>6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti e, in particolare, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario, nonché le modalità di rendicontazione, attestazione e tracciamento delle spese sostenute.”.</i></p>
	<p>Art. 10 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 34 della l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, la parola: “possono” è sostituita dalle seguenti: “con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a”.</p>




	<p>2. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“2. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il dieci per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.</p>
	<p>2-bis. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il cinque per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione compresa tra i 5.000 abitanti e i 14.999 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.</p>
	<p>3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:</p> <p>“2-ter. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30.”.</p>
	<p>4. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono inserite le seguenti:</p> <p>“f-bis) sistemazione di donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e per le quali i Servizi stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;</p>
	<p>f-ter) sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i centri di ascolto</p>




	<p><i>di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) e per le quali i centri stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;</i></p>
	<p><i>f-quater) decreto di trasferimento emesso all'esito di procedura esecutiva immobiliare di cui all'articolo 586 del codice di procedura civile, con contestuale ingiunzione di rilascio dell'immobile venduto a carico del proprietario esegutato avente residenza anagrafica nell'immobile stesso.”.</i></p>
	<p>5. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: “<i>al limite stabilito al comma 2</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>ai limiti stabiliti ai commi 2, 2-bis e 2-ter</i>”.</p>
	<p>Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 34-ter della l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. L'articolo 34-ter della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p>“Art. 34-ter (Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)</p>
	<p>1. <i>I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'otto per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, anche con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della l.r. 14/2016.</i></p>
	<p>2. <i>Ai fini di cui al comma 1, gli alloggi sono assegnati tramite attribuzione degli stessi ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016, previa</i></p>




	<p><i>apposita intesa tra i Comuni e gli stessi soggetti della Rete. L'intesa disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.”.</i></p>
	<p>Art. 12 (Integrazione alla l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 34-ter della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:</p>
	<p>“Art. 34-quater (Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità)</p>
	<p>1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al tre per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), al fine di individuare appropriate soluzioni abitative, anche mediante forme di abitare supportato o di co-housing, per favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere, secondo quanto previsto all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.</p>
	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione degli alloggi può avvenire anche tramite attribuzione degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali e agli Enti del Terzo Settore, previa, in ogni caso, apposita intesa tra i Comuni, le stesse Aziende Unità Sanitarie Locali e gli enti del Terzo Settore con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita.</p>
	<p>3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità</p>




	<p><i>attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.”.</i></p>
	<p>Art. 13 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 35 della l.r. 23/2003)</p>
	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. L'ATER regionale è deputata all'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo l'emanazione di bandi che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, della presenza di minori, anziani e di persone con disabilità. Trova in ogni caso applicazione il limite stabilito all'articolo 32-bis, comma 3.”.</i></p>
	<p>2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:</p> <p><i>“2-bis. Ai fini di cui al comma 2 l'ATER regionale predisponde apposito regolamento con cui disciplina le procedure di mobilità volontaria individuando, in accordo con i Comuni interessati, un alloggio diverso con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario richiedente. L'assegnatario che abbia ottenuto il trasferimento ai sensi del comma 1 non può ulteriormente beneficiarne per i successivi cinque anni.”.</i></p>
	<p>3. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, la parola: “sono” è sostituita dalla seguente: “siano”.</p>
	<p>4. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, dopo la parola: “trasferimento” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3”.</p>
	<p>Art. 14 (Integrazione all'articolo 36 della l.r.</p>




	23/2003)
	1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "all'interno di" sono inserite le seguenti: "una terna di nominativi selezionati da".
	Art. 15 (Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 23/2003)
	1. La lettera g-septies) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 è abrogata.
	2. Al comma 1-bis dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "e 29, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
	Art. 16 (Disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)
	1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
	a) procede ad adeguare le disposizioni attuative di cui all'articolo 24-ter, comma 2 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 20 e 20 bis della medesima l.r. 23/2003;
	b) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 29 della medesima l.r. 23/2003;
	c) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'articolo 31, comma 1 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 31 della medesima l.r. 23/2003;
	d) adotta la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 32.1 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione degli interventi di autorecupero;
	e) adotta la deliberazione di cui al



	<p>comma 3 dell'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi di ERS in favore delle persone con disabilità.</p>
	<p>2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis della l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.</p>
	<p>3. Le disposizioni modificate apportate dalla presente legge all'articolo 29 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera b).</p>
	<p>4. Le disposizioni modificate apportate dalla presente legge all'articolo 31 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera c).</p>
	<p>5. Le modifiche introdotte dalla presente legge all'articolo 31-bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza delle Commissioni, di cui al medesimo articolo 31-bis, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p>6. La disposizione di cui all'articolo 34-quater della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera e).</p>
	<p>7. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2-bis dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.</p>



	8. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza dei bandi adottati dai Comuni ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 nella versione previgente alle modifiche introdotte con la presente legge e, comunque, non prima dell'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo di cui al comma 7.
	9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS di cui all'articolo 30 della l.r. 23/2003, sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettere b) e c).
	10. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.
Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)	Art. 17 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Idem



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XII LEGISLATURA